

3.01 Prestazioni dell'AVS



Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell'AVS

Stato al 1° gennaio 2024



In breve

Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l'età di riferimento (in precedenza «età di pensionamento»). Gli uomini la raggiungono a 65 anni, mentre per le donne l'età di riferimento di 64 anni sarà aumentata progressivamente di tre mesi per anno civile a partire dal 1° gennaio 2025. Durante questa fase transitoria si applicheranno età di riferimento diverse a seconda dell'anno di nascita, secondo quanto segue:

Anno	Età di riferimento	Per le donne nate nel
2024	64 anni (nessun aumento)	1960
2025	64 anni + 3 mesi	1961
2026	64 anni + 6 mesi	1962
2027	64 anni + 9 mesi	1963
2028	65 anni	1964

Dal 2028 vigerà un'età di riferimento uniforme di 65 anni per le donne e per gli uomini.

Una persona ha diritto a una rendita di vecchiaia se le si possono conteggiare contributi per almeno un anno intero di contribuzione.

Un anno intero di contribuzione è compiuto quando:

- l'assicurato ha versato contributi durante complessivamente un anno, oppure
- il coniuge esercitante un'attività lucrativa dell'assicurato ha versato il doppio del contributo minimo almeno durante un anno, oppure
- si possono conteggiare accrediti per compiti educativi o assistenziali.

Nel video esplicativo si possono apprendere in pochi minuti i fatti più importanti sul calcolo della rendita di vecchiaia: www.ahv-iv.ch/r/calcolorenditavecchiaia

Inizio e fine del diritto

1 Quando nasce il diritto alla rendita di vecchiaia?

Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata raggiunta l'età di riferimento.

2 Quando si estingue il diritto alla rendita di vecchiaia?

Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese in cui è deceduto l'avente diritto.

Rendita per i figli

3 Chi ha diritto a una rendita per i figli?

Le persone che beneficiano di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per i figli e le figlie:

- che non hanno ancora compiuto 18 anni, oppure
- che non hanno ancora terminato la loro formazione scolastica o professionale, ma al massimo fino a 25 anni compiuti.

Durante il periodo di anticipazione della rendita di vecchiaia non si ha diritto a rendite per i figli. Il rinvio della rendita di vecchiaia comporta anche il rinvio delle eventuali rendite per i figli.

4 Gli affiliati assistiti gratuitamente danno ugualmente diritto a una rendita per i figli?

Gli affiliati assistiti gratuitamente danno ugualmente diritto a una rendita per i figli. Tuttavia, gli affiliati assistiti solo dopo la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalità non danno diritto ad una rendita per i figli. I figli del coniuge costituiscono un'eccezione.

Riscossione flessibile della rendita

5 È possibile anticipare o rinviare la riscossione della rendita di vecchiaia?

Nell'ambito della riscossione flessibile della rendita, donne e uomini possono:

- anticipare la riscossione al più presto dal compimento dei 63 anni (per le donne nate tra il 1961 e il 1969, dai 62 anni); l'anticipazione può essere richiesta in un mese qualsiasi, con effetto dal mese successivo, oppure
- rinviare la riscossione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni; il rinvio può essere revocato in un mese qualsiasi, con effetto dal mese successivo.

Per ulteriori informazioni si veda l'opuscolo informativo *3.04 – Riscossione flessibile della rendita*.

Nel video esplicativo si possono apprendere in pochi minuti i fatti più importanti sulla riscossione flessibile della rendita:

www.ahv-iv.ch/it/riscossioneflessibile

Riscossione della rendita

6 Quando bisogna inoltrare domanda per riscuotere la rendita di vecchiaia?

Si raccomanda d'inoltrare la domanda circa tre o quattro mesi prima del raggiungimento dell'età di riferimento o, in caso di riscossione anticipata, prima del momento in cui si desidera iniziare a riscuotere la rendita, poiché la raccolta della documentazione necessaria e il calcolo della rendita da parte della cassa di compensazione possono richiedere un certo tempo.

Il modulo *318.370 – Richiesta di una rendita di vecchiaia* è disponibile e può essere inoltrato presso le casse di compensazione e le loro agenzie o sul sito Internet www.ahv-iv.ch.

Nel video esplicativo si possono apprendere in pochi minuti i fatti più importanti sulla domanda per la rendita di vecchiaia: www.ahv-iv.ch/it/richiestarenditavecchiaia

Le persone residenti all'estero sono pregate di consultare la rubrica «Richiedere una rendita di vecchiaia» sul sito Internet della Cassa svizzera di compensazione (CSC): www.cdc.admin.ch

7 A chi bisogna inoltrare la domanda per riscuotere la rendita di vecchiaia?

- I salariati, gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa devono annunciarsi presso la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi prima dell'insorgenza dell'evento assicurato. Per i salariati, l'indirizzo è fornito dai datori di lavoro.
- Le persone coniugate il cui coniuge riceve già una rendita devono annunciarsi presso la cassa di compensazione che versa la rendita del coniuge.
- Le persone che non hanno versato contributi devono annunciarsi presso la cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o a una delle sue agenzie.
- Presentate nello Stato di domicilio, le richieste di prestazioni di persone che hanno compiuto periodi d'assicurazione in Svizzera e in uno o più Stati dell'UE o dell'AELS avviano automaticamente la procedura di notifica in tutti gli Stati interessati.
- Le persone residenti all'estero sono pregate di consultare la rubrica «Richiedere una rendita di vecchiaia» sul sito Internet della Cassa svizzera di compensazione (CSC): www.cdc.admin.ch

Calcolo delle rendite di vecchiaia

8 Quando è possibile calcolare la rendita di vecchiaia?

Di regola, una rendita di vecchiaia può essere calcolata in modo vincolante solo al momento del raggiungimento dell'età di riferimento. Solo allora, infatti, sono noti gli elementi di calcolo attuali.

9 Quali sono gli elementi di calcolo?

Le rendite di vecchiaia sono calcolate sulla base:

- degli anni di contribuzione computabili,
- del reddito proveniente dall'attività lucrativa (anche di quello conseguito durante il periodo di anticipazione),
- degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

Possono essere considerati anche gli eventuali redditi dell'attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. A determinate condizioni, in caso di durata di contribuzione incompleta, possono essere computati anche periodi di contribuzione supplementari, totalizzati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (v. opuscolo informativo 3.08 – *Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l'età di riferimento*).

10 Quando si ha diritto alla rendita completa?

Le persone aventi diritto ricevono una rendita completa (scala delle rendite 44), se all'insorgenza dell'evento assicurato contano lo stesso numero di anni di contribuzione della loro classe d'età, ovvero se l'obbligo contributivo è stato adempiuto senza lacune a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età fino al 31 dicembre dell'anno precedente il raggiungimento dell'età di riferimento.

11 Quando si ha diritto a una rendita parziale?

Se la durata di contribuzione è incompleta, cioè se l'avente diritto non conta lo stesso numero di anni di contribuzione della sua classe d'età, viene concessa una rendita parziale (scala delle rendite 1-43). Di regola, un anno mancante comporta una riduzione della rendita di almeno 1/44. Dato che in caso di anticipazione per principio la durata di contribuzione è considerata incompleta, durante il periodo di anticipazione viene di regola versata una rendita parziale.

12 Gli anni di matrimonio e di vedovanza, per i quali le donne non erano tenute a versare i contributi, vengono conteggiati come anni di contribuzione?

Nel calcolo della durata di contribuzione delle donne, gli anni di matrimonio e di vedovanza risalenti a prima del 31 dicembre 1996, durante i quali esse erano assicurate ma non tenute a versare i contributi, sono conteggiati come anni di contribuzione.

13 Cosa sono gli anni di gioventù?

Gli anni di gioventù sono i periodi di contribuzione totalizzati dal 1° gennaio seguente al compimento dei 17 anni al 31 dicembre dell'anno in cui si compiono 20 anni. I periodi di contribuzione totalizzati durante gli anni di gioventù possono essere utilizzati per colmare eventuali lacune contributive successive. Per colmare le lacune contributive derivanti dalla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, gli anni di gioventù possono essere computati soltanto al momento del calcolo definitivo della rendita di vecchiaia, al raggiungimento dell'età di riferimento, e non già prima, all'inizio dell'anticipazione. L'utilizzo degli anni di gioventù per colmare le lacune è però possibile solo a condizione che i contributi necessari per colmare le lacune non possano più essere pretesi in seguito a prescrizione (termine di cinque anni).

14 Da cosa è composto il reddito annuo medio determinante?

Il reddito annuo medio determinante è composto:

- dalla media dei redditi provenienti dall'attività lucrativa,
- dalla media degli accrediti per compiti educativi,
- dalla media degli accrediti per compiti assistenziali.

Media dei redditi provenienti dall'attività lucrativa

15 Come viene calcolata la media dei redditi provenienti dall'attività lucrativa?

Per calcolare la media dei redditi provenienti dall'attività lucrativa sono sommati tutti i redditi dell'attività lucrativa realizzati fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento assicurato. I redditi conseguiti negli anni di gioventù sono presi in considerazione solo se si possono colmare lacune contributive insorte successivamente.

I redditi provenienti dall'attività lucrativa sono registrati sui cosiddetti conti individuali (CI) di ogni persona.

Tali redditi possono essere stati conseguiti in anni in cui il livello dei salari era più basso. Per questo motivo la somma dei redditi è rivalutata secondo l'evoluzione media dei prezzi e dei salari (v. tabella «Fattori forfetari di rivalutazione, calcolati in funzione dell'entrata nell'assicurazione», pag. 19). La somma dei redditi così rivalutata è divisa per il numero degli anni e dei mesi computabili. Il risultato è la media dei redditi dell'attività lucrativa.

16 Cosa s'intende con il termine ripartizione dei redditi/splitting?

La ripartizione dei redditi è detta anche splitting. I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno di loro.

Se un coniuge acquisisce il diritto alla rendita di vecchiaia prima dell'altro, i redditi sono inizialmente computati senza essere divisi. Non appena anche l'altro coniuge raggiunge l'età di riferimento o diventa invalido e, di conseguenza, acquisisce il diritto alla rendita, le due rendite sono ricalcolate sulla base dei redditi indivisi prima del matrimonio e dei redditi divisi durante il matrimonio. I redditi conseguiti dopo che il primo dei coniugi ha raggiunto l'età di riferimento non vengono più ripartiti. Questo vale anche per i redditi conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

La ripartizione è effettuata se:

- il matrimonio è sciolto mediante divorzio,
- entrambi i coniugi hanno raggiunto l'età di riferimento,
- una persona vedova ha raggiunto l'età di riferimento o ha diritto a una rendita d'invalidità,

- entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita d'invalidità, o
- uno dei coniugi ha diritto a una rendita d'invalidità e l'altro raggiunge l'età di riferimento.

Media degli accrediti per compiti educativi e assistenziali

17 Cosa sono gli accrediti per compiti educativi?

Nel calcolo della rendita di vecchiaia, si può attribuire agli assicurati un accredito per compiti educativi per ogni anno in cui si sono occupati di figli d'età inferiore ai 16 anni. Gli accrediti per compiti educativi possono essere attribuiti al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento. L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo della rendita minima annua. Per le persone coniugate l'accredito è suddiviso a metà durante gli anni civili di matrimonio. Vengono però ripartiti soltanto gli accrediti acquisiti durante il periodo compreso tra il 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente il giorno in cui il primo coniuge raggiunge l'età di riferimento. La media degli accrediti per compiti educativi si ottiene dividendo la somma degli accrediti per compiti educativi per la durata di contribuzione complessiva.

Nel caso di genitori divorziati o non coniugati che esercitano l'autorità parentale congiunta, a seconda della decisione del tribunale o dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, gli accrediti per compiti educativi vengono attribuiti interamente all'uno o all'altro genitore oppure suddivisi e attribuiti per metà a ciascuno.

Per ulteriori informazioni si veda l'opuscolo informativo *1.07 – Accrediti per compiti educativi*.

18 Cosa sono gli accrediti per compiti assistenziali?

Agli assicurati possono essere attribuiti accrediti per compiti assistenziali per gli anni in cui hanno assistito parenti beneficiari di un assegno per grandi invalidi che abitavano in prossimità ed erano facilmente raggiungibili. Sono parificati ai parenti i partner che convivono con gli assicurati nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni. Per gli anni per i quali possono essere attribuiti accrediti per compiti educativi non si ha diritto ad accrediti per compiti assistenziali. L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo della rendita minima annua. Per le persone coniugate l'accredito è suddiviso a metà durante gli anni civili di matrimonio. Vengono però ripartiti soltanto gli accrediti acquisiti durante il periodo compreso tra il 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente il giorno in cui il primo coniuge raggiunge l'età di riferimento. La media degli accrediti per compiti assistenziali si ottiene dividendo la somma degli accrediti per compiti assistenziali per la durata di contribuzione complessiva.

La richiesta d'iscrizione di accrediti per compiti assistenziali deve essere inoltrata ogni anno per l'anno precedente alla cassa di compensazione cantonale del luogo di domicilio della persona assistita. A tal fine va impiegato il modulo 318.270 – *Richiesta d'iscrizione di accrediti per compiti assistenziali*.

Per ulteriori informazioni si veda l'opuscolo 1.03 – *Accrediti per compiti assistenziali*.

Importi delle rendite

19 A quanto ammontano attualmente le rendite di vecchiaia?

In caso di durata di contribuzione completa, le rendite ordinarie complete ammontano, a seconda del reddito annuo medio determinante, a:

	Minimo CHF / mese	Massimo CHF / mese
Rendita di vecchiaia	1 225.–	2 450.–
Rendita per i figli	490.–	980.–

20 Qual è il limite massimo per le rendite dei coniugi?

La somma delle due rendite individuali dei coniugi non può superare il 150 % della rendita massima. Se tale importo massimo è superato, le due rendite individuali sono proporzionalmente ridotte. Se uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa e non ha quindi diritto a una rendita completa, l'importo della relativa rendita massima e l'entità della limitazione sono inferiori. Per le rendite non è fissato alcun limite massimo se la comunione domestica è stata soppressa da una decisione giudiziaria o se uno dei coniugi beneficia di una rendita di vecchiaia e l'altro presenta un grado d'invalidità uguale o inferiore al 50 % oppure se uno dei coniugi riscuote anticipatamente una parte della sua rendita di vecchiaia e quindi la somma delle rendite dei coniugi non raggiunge il limite massimo.

Limiti massimi per le rendite complete (durata di contribuzione completa):

	CHF / mese
Coniugi	3 675.–
Rendita per figli	1 470.–

21 Sussiste un limite massimo anche per le rendite per i figli?

Le rendite per i figli concesse in aggiunta alle rendite individuali dei coniugi hanno anch'esse un limite massimo. Questo vale anche nei casi in cui per un figlio sono versate contemporaneamente una rendita per i figli e una rendita per orfani.

Persone vedove beneficiarie di rendite di vecchiaia

22 In seguito al decesso del coniuge l'importo della rendita di vecchiaia dell'altro cambia?

In seguito al decesso del coniuge già beneficiario di una rendita di vecchiaia, l'importo della rendita di vecchiaia del coniuge superstite è modificato in base ai criteri seguenti: la limitazione applicata quando il coniuge deceduto era in vita è soppressa. Alla rendita di vecchiaia così ottenuta è aggiunto un supplemento per vedovanza pari al 20 %. Questo supplemento è tuttavia concesso solo fino a concorrenza dell'importo massimo della rendita di vecchiaia.

23 A quali rendite hanno diritto le persone vedove?

Se le persone vedove adempiono contemporaneamente anche le condizioni per avere diritto ad una rendita per superstiti, viene loro versata quest'ultima, qualora sia superiore alla loro rendita di vecchiaia.

Prestazioni complementari

24 Chi ha diritto a prestazioni complementari?

A certe condizioni, i beneficiari di una rendita di vecchiaia di modeste condizioni economiche hanno diritto a prestazioni complementari.

Per ulteriori informazioni si vedano gli opuscoli informativi *5.01 – Prestazioni complementari all'AVS e all'AI* e *5.02 – Il vostro diritto alle prestazioni complementari all'AVS e all'AI*.

Le persone residenti all'estero, non hanno diritto alle prestazioni complementari all'AVS e all'AI.

Assegno per grandi invalidi

25 Chi ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS?

Le persone residenti in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia o prestazioni complementari possono far valere un assegno per grandi invalidi dell'AVS se:

- presentano una grande invalidità di grado lieve, medio o elevato;
- la grande invalidità dura ininterrottamente da almeno sei mesi;
- non esiste nessun diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

È considerato grande invalido chi deve dipendere regolarmente dall'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (vestirsi, provvedere alla propria igiene personale, mangiare ecc.) e necessita di cure durevoli o di una continua sorveglianza personale.

L'assegno ammonta, in caso di grande invalidità:

- di grado lieve a 245 franchi
- di grado medio a 613 franchi
- di grado elevato a 980 franchi

Ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS solo chi vive a casa.

L'assegno per grandi invalidi è indipendente dal reddito e dalla sostanza.

Le persone che prima del raggiungimento dell'età di riferimento beneficiavano di un assegno per grandi invalidi dell'AI ricevono un assegno dello stesso importo dall'AVS. In caso di anticipazione di una parte della rendita di vecchiaia, il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AI continua a sussistere.

Le persone residenti all'estero, non hanno diritto agli assegni per grandi invalidi.

Contributo per l'assistenza dell'AVS

26 Quando sussiste il diritto al contributo per l'assistenza dell'AVS?

Il diritto al contributo per l'assistenza dell'AVS non può nascere dopo l'inizio della riscossione della rendita di vecchiaia.

Vi hanno invece diritto gli assicurati che fino al raggiungimento dell'età di riferimento o all'anticipazione della totalità della rendita hanno beneficiato del contributo per l'assistenza dell'Al. L'importo concesso dall'AVS non può tuttavia superare quello versato in precedenza dall'Al.

Le persone residenti all'estero, non hanno diritto al contributo per l'assistenza dell'AVS.

Esempi di calcolo

27 Un solo coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia

Un'assicurata nata il 17 aprile 1960 ha diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia dal 1° maggio 2024. La donna è sposata con lo stesso uomo dal 1982. Siccome suo marito non ha ancora diritto a una rendita, la rendita di vecchiaia è dapprima fissata sulla base del reddito indiviso della sua attività lucrativa. Dal matrimonio sono nati due figli (nel 1984 e nel 1986), per cui le possono essere computati per 18 anni degli accrediti per compiti educativi. Questi ultimi sono suddivisi tra i coniugi per il periodo della durata del matrimonio.

Dal 1981, l'assicurata ha pagato ininterrottamente i contributi AVS fino all'insorgenza dell'evento assicurato e conta quindi una durata completa di contribuzione, ossia 43 anni. Ha pertanto diritto a una rendita completa (scala delle rendite 44).

La media dei redditi da attività lucrativa è calcolata come segue sulla base dei conti individuali:

Somma dei redditi conseguiti durante 43 anni di contribuzione, dal 1981 al 2023	CHF	1 090 000.–
La rivalutazione con il fattore determinante 1,030 (prima iscrizione nel CI nel 1981) dà una somma di redditi rivalutati di	CHF	1 122 700.–
La somma rivalutata divisa per la durata di contribuzione (43 anni) dà una media del reddito dell'attività lucrativa di	CHF	26 109.–

La media degli accrediti per compiti educativi è calcolata come segue:

Numero di anni x triplo della rendita minima annua : durata di contribuzione ÷ 2		
18 x 44 100 franchi ÷ 43 anni ÷ 2	CHF	9 230.–

Calcolo del reddito annuo medio determinante e della rendita di vecchiaia:

Media dei redditi provenienti dall'attività lucrativa	CHF	26 109.–
Media degli accrediti per compiti educativi	CHF	9 230.–
Dà un reddito annuo medio determinante (arrotondato per eccesso al valore successivo delle tabelle, v. pag. 18) di	CHF	36 750.–
Dal 1° maggio 2024 la rendita di vecchiaia mensile della donna ammonta a	CHF	1 703.–

28 Entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia

Situazione identica a quella dell'esempio precedente, tranne che il marito, nato il 2 agosto 1959, ha diritto anch'esso a una rendita di vecchiaia a partire dal 1° settembre 2024. Entrambe le rendite di vecchiaia sono ricalcolate procedendo a una ripartizione dei redditi.

Dal 1980, il marito ha pagato anch'egli ininterrottamente i contributi AVS fino all'insorgenza dell'evento assicurato e conta quindi una durata completa di contribuzione, ossia 44 anni. Ha pertanto diritto a una rendita completa (scala delle rendite 44).

La media dei redditi da attività lucrativa è calcolata come segue sulla base dei conti individuali:

	Moglie		Marito	
Redditi indivisi dell'attività lucrativa prima del matrimonio (dal 1981 al 1982)	CHF	25 000.–		
(dal 1980 al 1982)			CHF	120 000.–
Redditi suddivisi dell'attività lucrativa per la durata del matrimonio (dal 1983 al 2023)				
Reddito della moglie	CHF	532 500.–	CHF	532 500.–
Reddito del marito	CHF	920 000.–	CHF	920 000.–
Somma dei redditi calcolata per 43 anni di contribuzione, dal 1981 al 2023	CHF	1 477 500.–		
Somma dei redditi calcolata per 44 anni di contribuzione, dal 1980 al 2023			CHF	1 572 500.–
La rivalutazione con il fattore determinante 1,030 per la moglie (prima iscrizione nel CI nel 1981), risp. 1,041 per il marito (prima iscrizione nel CI nel 1980), dà una somma dei redditi rivalutata di	CHF	1 521 825.–	CHF	1 636 973.–
La somma dei redditi rivalutata divisa per la durata di contribuzione determinante (43 anni per la moglie, risp. 44 anni per il marito) dà la media dei redditi dell'attività lucrativa di	CHF	35 391.–	CHF	37 204.–

La media degli accrediti per compiti educativi è calcolata come segue:

	Moglie	Marito
Numero di anni x triplo della rendita minima annua : durata di contribuzione ÷ 2		
18 x 44 100 franchi ÷ 43 anni ÷ 2	CHF 9 230.–	
18 x 44 100 franchi ÷ 44 anni ÷ 2		CHF 9 020.–

Calcolo del reddito annuo medio e della rendita di vecchiaia:

	Moglie	Marito
Media dei redditi dell'attività lucrativa	CHF 35 391.–	CHF 37 204.–
+ media degli accrediti per compiti educativi	CHF 9 230.–	CHF 9 020.–
da un reddito annuo medio deter- minante (arrotondato per eccesso al valore successivo delle tabelle v. pag. 18) di	CHF 45 570.–	CHF 47 040.–
Come risulta dalla tabella, v. pag. 18, gli importi delle rendite di vecchiaia sono i seguenti:	CHF 1 882.–	CHF 1 901.–

Tenuto conto del limite massimo si ottengono le seguenti rendite di vecchiaia dal 1° settembre 2024:

Formula per la limitazione delle rendite	Moglie	Marito
Rendita moglie x 150 % dell'importo massimo	CHF 1 882.–	
CHF 1 882.– x CHF 3 675.–		
Rendita moglie + rendita marito	CHF 1 882.–	CHF 1 901.–
Rendita marito x 150 % dell'importo massimo		CHF 1 847.–
CHF 1 901.– x CHF 3 675.–		
Rendita marito + rendita moglie	CHF 1 901.–	CHF 1 882.–

Allegato

- Tabella per le rendite complete (scala delle rendite 44)
- Tabella dei fattori di rivalutazione

Scala 44: rendite complete mensili**Importi in franchi**

Base di calcolo	Rendite di vecchiaia e d'invalidità	Rendite di vecchiaia e d'invalidità per vedove/vedovi	Rendite per i superstiti			
			Vedove/vedovi	Rendita completa	Rendita per orfani e per figli	Rendita per orfani 60 %*
Reddito annuo medio determinante	1/1			1/1	1/1	1/1
fino a 14 700	1 225	1 470	980	368	490	735
16 170	1 257	1 508	1 005	377	503	754
17 640	1 289	1 546	1 031	387	515	773
19 110	1 321	1 585	1 056	396	528	792
20 580	1 352	1 623	1 082	406	541	811
22 050	1 384	1 661	1 107	415	554	831
23 520	1 416	1 699	1 133	425	566	850
24 990	1 448	1 737	1 158	434	579	869
26 460	1 480	1 776	1 184	444	592	888
27 930	1 512	1 814	1 209	453	605	907
29 400	1 544	1 852	1 235	463	617	926
30 870	1 575	1 890	1 260	473	630	945
32 340	1 607	1 929	1 286	482	643	964
33 810	1 639	1 967	1 311	492	656	983
35 280	1 671	2 005	1 337	501	668	1 003
36 750	1 703	2 043	1 362	511	681	1 022
38 220	1 735	2 082	1 388	520	694	1 041
39 690	1 766	2 120	1 413	530	707	1 060
41 160	1 798	2 158	1 439	539	719	1 079
42 630	1 830	2 196	1 464	549	732	1 098
44 100	1 862	2 234	1 490	559	745	1 117
45 570	1 882	2 258	1 505	564	753	1 129
47 040	1 901	2 281	1 521	570	760	1 141
48 510	1 921	2 305	1 537	576	768	1 152
49 980	1 940	2 328	1 552	582	776	1 164
51 450	1 960	2 352	1 568	588	784	1 176
52 920	1 980	2 376	1 584	594	792	1 188
54 390	1 999	2 399	1 599	600	800	1 200
55 860	2 019	2 423	1 615	606	808	1 211
57 330	2 038	2 446	1 631	612	815	1 223
58 800	2 058	2 450	1 646	617	823	1 235
60 270	2 078	2 450	1 662	623	831	1 247
61 740	2 097	2 450	1 678	629	839	1 258
63 210	2 117	2 450	1 693	635	847	1 270
64 680	2 136	2 450	1 709	641	855	1 282
66 150	2 156	2 450	1 725	647	862	1 294
67 620	2 176	2 450	1 740	653	870	1 305
69 090	2 195	2 450	1 756	659	878	1 317
70 560	2 215	2 450	1 772	664	886	1 329
72 030	2 234	2 450	1 788	670	894	1 341
73 500	2 254	2 450	1 803	676	902	1 352
74 970	2 274	2 450	1 819	682	909	1 364
76 440	2 293	2 450	1 835	688	917	1 376
77 910	2 313	2 450	1 850	694	925	1 388
79 380	2 332	2 450	1 866	700	933	1 399
80 850	2 352	2 450	1 882	706	941	1 411
82 320	2 372	2 450	1 897	711	949	1 423
83 790	2 391	2 450	1 913	717	956	1 435
85 260	2 411	2 450	1 929	723	964	1 446
86 730	2 430	2 450	1 944	729	972	1 458
88 200 e più	2 450	2 450	1 960	735	980	1 470

* Gli importi valgono anche per le rendite doppie per orfani e per le rendite intere doppie per figli previste dal diritto previdente.

Fattori forfetari di rivalutazione, calcolati in funzione dell'entrata nell'assicurazione: insorgenza del caso assicurato nel 2024

Prima registrazione nel CI*	Fattore di rivalutazione	Prima registrazione nel CI*	Fattore di rivalutazione
1975	1,098	2000	1,000
1976	1,086	2001	1,000
1977	1,075	2002	1,000
1978	1,063	2003	1,000
1979	1,052	2004	1,000
1980	1,041	2005	1,000
1981	1,030	2006	1,000
1982	1,019	2007	1,000
1983	1,009	2008	1,000
1984	1,000	2009	1,000
1985	1,000	2010	1,000
1986	1,000	2011	1,000
1987	1,000	2012	1,000
1988	1,000	2013	1,000
1989	1,000	2014	1,000
1990	1,000	2015	1,000
1991	1,000	2016	1,000
1992	1,000	2017	1,000
1993	1,000	2018	1,000
1994	1,000	2019	1,000
1995	1,000	2020	1,000
1996	1,000	2021	1,000
1997	1,000	2022	1,000
1998	1,000	2023	1,000
1999	1,000		

* La prima registrazione determinante nel CI, che va presa in considerazione per il calcolo della rendita di vecchiaia, può risalire al più presto all'anno civile del compimento dei 21 anni.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata,
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata,
- decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione ottobre 2023. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 3.01/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.



Ulteriori informazioni, pubblicazioni e video esplicativi.

3.01-24/01-1